CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1853-54

sono puniti con pena correzionale saranno di cognizione dei giudici di mandamento. Potrebbe quindi nascere il dubbio se i genitori o tutori ammoniti dovranno essere puniti dal tribunale di prima cognizione o dallo stesso giudice di mandamento che fece l'ammonizione.

Io pertanto, per togliere ogni dubbiezza, che mai deve lasciarsi in una legge nuova, propongo un emendamento in conformità all'ultimo alinea del presente articolo 8.

MATTAZZE, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non mi oppongo all'aggiunta, perchè è conforme allo spirito di quest'articolo, ma la credo soverchia rigorosamente parlando. La pena inflitta contro i genitori e tutori è la multa di lire 150 estensibile al carcere per tre mesi; ora, secondo i principii sanzionati dal Codice penale, la pena di tre mesi di carcere non può essere pronunziata dal giudice di mandamento, ma dal tribunale di prima cognizione. Dunque, collo stabilimento di questa pena implicitamente si dichiara che sono i tribunali di prima cognizione i soli competenti a giudicare ed applicare la detta pena.

Tuttavia, se così crede la Camera, siccome non si tratta che di meglio specificare la cosa, io non ho difficoltà di aderire. Osserverò per altro che l'aggiunta fattasi all'articolo 16, per cui è data ai giudici di mandamento espressa facoltà di procedere in quei casi particolari, presta appunto un argomento contrario, attesochè la facoltà in via straordinaria ai giudici di infliggere anche la pena per un tempo limitato, là dove si voleva darla, venne espressa; qui invece non facendone parola, starebbe ferma la regola generale.

TOLA. L'osservazione fatta dall'onorevole signor ministro è assai giusta, e poco stante me la feci io medesimo. Tuttavia rifletto che anche nell'articolo 18 (19 della Commissione) già da me citato, sebbene si tratti di carcere e di multa, si dà facoltà al giudice di mandamento d'infliggere queste pene correzionali. Si dirà che questa è una eccezione, e che siccome per canone ricevuto in giurisprudenza exceptio firmat regulam, così nell'articolo 8, dove non è fatta somigliante eccezione, si deve intendere che la pena del carcere e della multa ivi stabilita dovrà essere inflitta dal giudice competente, cioè dal tribunale di prima cognizione.

Ma quando si tratta di fare leggi nuove non si deve lasciar aperto il campo alle interpretazioni, e bisogna esprimere le prescrizioni in modo chiaro e preciso. Ripeto adunque che l'aggiunta da me proposta toglierà ogni dubbiezza, e che perciò la credo necessaria. Del resto poi se la Commissione non vuole assolutamente riceverla io non insisto.

DEFORESTA, relatore. La Commissione pure crede che quest'aggiunta sia superflua, tuttavia non si oppone a che venga accettata.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Tola, la quale è così concepita:

« Pel rilascio o rinvio dei minori, e per la contravvenzione dei loro genitori o tutori alla ammonizione loro fatta, provvederà sommariamente il tribunale di prima cognizione. »

(La Camera approva.)

Ora resta ancora l'emendamento suggerito dall'onorevole Lanza, che potrebbe, mi pare, essere così redatto:

« Gli oziosi e vagabondi minori d'anni 16 saranno per la prima volta consegnati ai genitori o tutori con ammonizione dei minori suddetti. » Il resto dell'articolo come nel testo stampato.

Metto ai voti quest'articolo eosì emendato.

(La Camera approva.)

Leggo ora due articoli proposti dall'onorevole Naytana.

- « Art. 9. Contro i vagabondi si osserverà la stesso procedimento prescritto per gli oziosi negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.
- « Art. 10. Si procederà egualmente contro le persone sospette, cioè contro i diffamati per crimini, o per delitti, e specialmente per grassazioni, estorsioni o truffe; bensì questi nel caso che non escludano l'imputazione, non solo saranno ammoniti, ma ancora assoggettati alla sorveglianza della polizia per un anno. »

Chi intende appoggiare questa proposizione voglia alzarsi. (È appoggiata.)

DEFORESTA, relatore. La Commissione non potrebbe aderire a quest'aggiunta. Se la legge che ora discutiamo non stabilisce pei vagabondi lo stesso procedimento che per gli oziosi, la ragione risulta dal Codice penale, e si è perchè il Codice considera il vagabondaggio come un reato diverso da quello di oziosità. Il reato di vagabondaggio è punibile appena verificato; al contrario l'oziosità non lo è che dopo l'ammonizione. A chi è denunciato per la prima volta e riconosciuto come datosi all'oziosità non è immediatamente inflitta la pena stabilita dall'articolo 452, ma è ammonito di darsi a stabile lavoro nel termine che gli è prefisso; se dopo questa ammonizione e scaduto questo termine non fa constare di essersi dato a stabile lavoro, allora gli viene inflitta la pena. Non così avviene quanto ai vagabondi. Il vagabondaggio, accertato che sia, è immediatamente punito. Questi due reati sono dunque di natura totalmente distinta, e non si può adottare la stessa procedura.

Quanto alla seconda la Commissione non potrebbe nemmeno aderirvi. Che cosa è infatti la diffamazione d'una persona in un dato genere di reati? È un sospetto più o meno fondato che quell'individuo possa darsi a quel reato. Ma perchè una persona sarà sospettata con più o meno di fondamento di un reato, non può perciò essere considerata come colpevole, quindi non le si può infliggere pena alcuna.

NANTANA. In ordine al primo articolo, dietro lo schiarimento dato dall'onorevole relatore, che il reato di vagabondaggio si ritenga commesso col solo fatto e senza previa ammonizione, il che non appariva dal progetto di legge, non farò altra insistenza, e ritiro la proposta.

Però rispetto al secondo, insisto per l'ammessione. Onde alle persone sospette possano applicarsi le pene nei casi previsti dall'articolo 461 e seguenti sino all'articolo 466 del Codice penale, fa mestieri che sia prima stabilita la qualità di sospetto, o diffamazione.

La mia proposta quindi condurrebbe a questo scopo, ed al tempo stesso frenerebbe la facilità di delinquere nei diffamati, sottoponendoli alla sorveglianza della polizia, il che non sarebbe ingiusto nè soverchio rigore.

Altronde l'annotazione delle persone sospette nei registri, egualmente come gli oziosi e vagabondi, porrebbe quelle in seria avvertenza e le impegnerebbe a vivere in modo da poter riacquistare la perduta fama.

(Il presidente Bon-Compagni cede il Seggio al vice-presidente Lanza.)

Presidenza del vice-presidente Lanza.

PRFORESTA, relatore. Torno a ripetere all'onorevole preopinante che non si può in alcuna maniera adottare pei sospetti ai quali egli accenna nella seconda parte della sua aggiunta ciò che la legge propone quanto agli oziosi e ai vagabondi. Relativamente a questi abbiamo un fatto certo e positivo e non si puniscono per un sospetto, ma per un reato;